




Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI  
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**DELIBERAZIONE N. 27 DEL 19 ottobre 2011**

OGGETTO n. 1	Restituzione delle deleghe all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui alla convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta in data 16 dicembre 2009.
--------------	---

	Pres.	Ass.
<b>Presidente:</b> Mario Capanna	X	
<b>Membro:</b> Giuseppe Bolognini	X	
<b>Membro:</b> Oliviero Faramelli	X	
<b>Membro:</b> Matteo Fortunati	X	
<b>Membro:</b> Margherita Vagaggini	X	

  
**Presidente:** Mario Capanna

  
**Estensore:** Simonetta Silvestri

  
**Il Verbalizzante:** Simonetta Silvestri





Comitato regionale per le comunicazioni

## IL COMITATO

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive" ed in particolare l'art. 14 il quale prevede, tra l'altro, che "... il reclutamento del personale di ruolo dei Comitati Regionali per le comunicazioni avviene, prioritariamente, mediante le procedure di mobilità previste dall'art. 4, comma 2 del D.L. n. 163/95, convertito con modifiche dalla Legge n. 272 del 11 luglio 1995...";

**VISTA** la Delibera dell'Autorità n. 52/99 recante "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni", la quale, nel richiamare in particolare l'art. 11, comma 13 della legge sopra citata, specifica come "... l'Autorità per le Garanzie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individui gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di compatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento del Comitati regionali per le comunicazioni...", inoltre prevede anche che "... i Comitati siano assistiti da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza, i cui organici siano determinati in sede regionale, secondo le rispettive normative, d'intesa con l'Autorità...".

**VISTA** la delibera dell'Autorità n. 53/99 recante "Regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni" nella quale i detti Comitati sono definiti quali *organi funzionali dell'Autorità* titolari di funzioni proprie e delegate;

**LETTO** in particolare l'art. 2 della delibera da ultimo citata nel quale si dispone che le funzioni saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni e all'art. 3 che nell'esercizio della delega, i Comitati possono avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente;


**VISTA** la legge regionale 11.1.2000, n. 3 "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni" (CO.RE.COM.) e successive modificazioni e integrazioni, che all'art. 17, istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, organo funzionale dell'Autorità ai sensi della legge n. 249/97 e altresì, organo di consulenza della Regione in materia di comunicazione;

**CONSIDERATO** che all'art. 25, comma 2, 3 e 4 della legge sopracitata si specifica che le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. Umbria nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità, che l'esercizio della stesse è subordinato alla stipula di apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del CO.RE.COM.;

**CONSIDERATO** che l'art. 26 della legge di cui sopra prevede che il CO.RE.COM. opera per l'esercizio della sue funzioni in piena autonomia ed è assistito da apposita struttura la cui dotazione organica è determinata d'intesa tra il Comitato e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sentita l'Autorità;

**CONSIDERATO** che in data 25 giugno 2003 è stato sottoscritto l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e della Province Autonome e la Conferenza dei Presidente delle Assemblee dei Consigli Regionali, nel quale sono indicati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate,





**Comitato regionale per le comunicazioni**

prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli organi competenti come individuati dalle leggi regionali;

**CONSIDERATO** che in data 2004 il Presidente del CO.RE.COM Umbria il Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale e l'Autorità hanno sottoscritto la convenzione per l'esercizio della delega di funzione in via sperimentale;

**VISTO** il nuovo Accordo quadro ratificato in data 30 ottobre 2008;

**VISTA** la convenzione sottoscritta in data 16 dicembre 2009, dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale Umbria, dal Presidente del Consiglio Regionale dell'Umbria, dal Presidente del CO.RE.COM. Umbria con la quale all'art. 4 l'Autorità delega il CO.RE.COM. l'esercizio della funzioni, in materia di tutela dei minori, esercizio del diritto di rettifica, vigilanza sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui media, svolgimento del tentativo di conciliazione e definizione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti, vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante l'attività di monitoraggio, gestione del registro degli operatori della comunicazione;

**VISTO** in particolare l'art. 10, comma 1 della convenzione *de quo* che prevede, secondo il principio di leale collaborazione, lo scambio di informazioni e di proposte, anche con riferimento alle criticità gestionali in essere, al fine di individuare contestualmente le soluzioni più idonee;

**LETTO** altresì l'art. 11 della stessa convenzione il quale prevede l'istituzione di un'apposita commissione paritetica con il ruolo di risolvere gli eventuali problemi di coordinamento amministrativo sorti in sede di applicazione della presente convenzione;

**LETTE E RICHIAMATE** le note a firma del Presidente del CO.RE.COM. Mario Capanna (in particolare prot. n. 2495 del 25 maggio 2011, prot. n. 1776 del 14 aprile 2011, prot. n. 2887 del 20 giugno 2011, prot. n. 4247 del 28 settembre 2001, prot. n. 3900 del 5 settembre 2011), con le quali il medesimo sottoponeva ai Presidenti di Giunta e Consiglio Regionale, all'Ufficio di Presidenza, ai Capigruppo del Consiglio Regionale e al Presidente della I Commissione Consiliare permanente, le diverse problematiche inerenti, tra le altre, le carenze strutturali di organico;

**VISTA** la nota prot. n. 3350 del 15 luglio 2011 a firma del Dirigente del Servizio Assistenza al CO.RE.COM, con la quale veniva presentata la proposta di dotazione della pianta organica del Servizio;

**VISTA** la nota prot. n. 4347 del 3 ottobre 2011 sempre a firma della Dirigente medesima, con la quale, tra l'altro, si rappresentava l'impossibilità, per carenza di risorse professionali, ad assolvere, nei tempi di legge, alle attività di conciliazione e di definizione delle controversie;

**CONSIDERATO** quanto segue:

- la proposta di dotazione della pianta organica formulata dal Dirigente del Servizio Assistenza al CORECOM in data 15 luglio 2011, sottolinea, nel richiamare le norme nazionali e regionali in materia, come con provvedimento del Segretario Generale del Consiglio Regionale nell'anno 2011 è stata assegnata al CORECOM una struttura amministrativa composta da n. 4 unità di personale di cui: n. 2 Responsabili di Sezione, n. 1 unità di personale che svolge esclusivamente tutte le attività inerenti i tentativi di conciliazione, peraltro in posizione di comando dall'Università degli Studi di Perugia sino al 17 gennaio 2012 salvo proroghe, oltre a n. 1 unità di personale per il quale pende domanda di pensionamento. Esistono allo stato inoltre n. 3 unità di personale nella





Comitato regionale per le comunicazioni

sede decentrata di Terni, peraltro non assegnati al Servizio ma assegnati part-time a supporto delle attività relative alle procedure di conciliazioni ed in particolare due addette alla segreteria per le esigenze amministrative legate al contenzioso e 1 unità che svolge le udienze di conciliazione quale delegato del CORECOM;

- con la detta nota di segnalavano notevoli ritardi e disservizi relativamente allo svolgimento delle attività di competenza del servizio e quindi del CORECOM, essendo le poche risorse assegnate impegnate a far fronte alla quotidiana emergenza, con conseguente notevole sovraccarico di impegno e responsabilità per il medesimo personale;
- dalla relazione così come dalla scheda riassuntiva allegata emerge, dal raffronto tra il primo semestre del 2011 e l'anno 2010, che i tempi medi dei procedimenti di conciliazione che la struttura organica è chiamata a condurre sono oggi in media tra i 70/90 giorni a differenza dei 50 giorni relativi al 2010. Tale circostanza evidenzia un problema di discrasia, con relativo mancato rispetto, tra i termini imposti dal Regolamento sulle procedure di conciliazione (30 giorni tra la data di protocollazione dell'istanza e l'udienza di definizione del tentativo di conciliazione) e i termini effettivi;
- relativamente ai procedimenti di definizione il raffronto è nei seguenti termini mentre nel 2010 il procedimento di concludeva di media in 250/300 giorni, nel 2011 la dilatazione nei termini ha portato sino di media ai 270/360 giorni.
- le funzioni a suo tempo delegate con la convenzione sono state svolte sino ad oggi egregiamente ma con grande difficoltà oggettiva tenuto conto del sempre più crescente numero di istanti che si rivolge al CORECOM ed al numero delle unità di personale assegnate in organico, anche in considerazione del fatto che lo stesso personale svolge anche funzioni di supporto giuridico - amministrativo per l'intera struttura del Comitato nell'applicazione delle norme e dei regolamenti, supporto per tutte le attività connesse e collegate relative alle funzioni proprie e delegate (da tenere in considerazione che chi si occupa di conciliazioni, si occupa di istruttoria sui procedimenti d'urgenza, ma anche di violazione sul monitoraggio delle emittenti televisive, ma anche di una serie di attività connesse e collegate con enorme dispendio di tempo);
- nella nota della Dirigente, più volte richiamata, si rilevavano le criticità descritte anche in ordine non solo al numero del personale in organico ma anche con riferimento alla necessità di dotarsi di professionalità e si proponeva, a tal scopo, di individuare percorsi riorganizzativi anche con il supporto di personale di altre servizi e strutture del Consiglio Regionale e precisamente del Processo Legislativo e del Servizio Economato.
- con provvedimento n. 158 del 1 agosto 2011 dell'Ufficio di Presidenza venivano prorogati, in assenza della necessaria intesa con il Comitato del Corecom, ai sensi del disposto di cui all'art. 26 della legge regionale n. 3, n. 4 contratti di co.co.co. per n. 4 unità di personale a sostegno esclusivamente dell'attività di monitoraggio e del Registro Operatori Comunicazioni;
- le significative trasformazioni legate alle deleghe conferite dall'Autorità Garante necessitano, con estrema urgenza, di un mutamento della visione organizzativa della struttura del CORECOM in conseguenza delle assunzione di nuove e diverse competenze;
- la decisione maturata di restituire le deleghe deriva dalla necessità di far fronte per il futuro agli impegni assunti con le deleghe nella maniera migliore. Ciò posto si evidenzia che non sono ascrivibili responsabilità a carico del CORECOM Umbria né per inadempienze né per ritardi nella gestione dell'attività delegate, ma impossibilità oggettiva a svolgere tali funzioni in maniera appropriata a prescindere dalla volontà e dall'impegno profuso.

**CONSIDERATO** che il CORECOM UMBRIA comunque continuerà a svolgere le funzioni delegate oggetto della convenzione, nei tempi e nei modi definiti di intesa con l'A.G.COM.;





**Comitato regionale per le comunicazioni**

Per tutto quanto sopra esposto, a voti unanimi dei presenti, espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di restituire le deleghe oggetto della convenzione di cui alla convenzione sottoscritta in data 16 dicembre 2009;
- di continuare a svolgere le funzioni delegate fino alla ridefinizione del rapporto contrattuale;
- di dare atto, infine, che tutta la documentazione a supporto di quanto deliberato con il presente atto, resta depositata presso il CO.RE.COM. UMBRIA;
- di trasmettere la presente delibera al Presidente della Giunta della Regione Umbria, del Consiglio Regionale dell'Umbria ed al Presidente dell'AGCOM .

Perugia, 19 ottobre 2011

**Presidente:** Mario Capanna

**Estensore:** Simonetta Silvestri

